

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-06-2014, n. 1524

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2013, proposto da:

Le Caravelle Sas di Q.V. & C, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zaca', con domicilio eletto presso Francesco Zaca' in Lecce, via M Schipa, 35;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Puglia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 169/2013 del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Gallipoli, notificata in data 31.10.2013, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi;

ove occorra, delle note del medesimo Dirigente prot. n. 56497 del 30.11.2011 e prot. n. 19145 del 08.5.2013, richiamate nell'Ordinanza impugnata, nei limiti dell'interesse fatto valere;

ove occorra, della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli, prot. n. 03.03.09/18657 del 16.7.2008, di contenuto ignoto, richiamata nell'ordinanza impugnata;

ove occorra, della nota dell'Ufficio Intendenza di Finanza - sezione staccata di Lecce, prot. n. 4537 - rep. n. 2/B, del 02.3.1991, di contenuto ignoto, richiamata nell'Ordinanza impugnata;

ove occorra, dei rapporti giudiziari n. 21/1981 e 90/1989 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, di contenuto ignoto, richiamati nell'Ordinanza impugnata;

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Gallipoli e di Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Francesco Zacà, Giuseppe Misserini, in sostituzione di Anita Stefanelli, Grazia Matteo;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la Caravelle sas ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Gallipoli le ha ingiunto lo sgombero di un manufatto sito in località "San Leonardo" adibito all'esercizio del ristorante "Le Caravelle", sul presupposto che lo stesso insistesse su area demaniale marittima e fosse occupato in modo abusivo dalla ricorrente.

La Caravelle sas ha premesso in fatto che:

- il terreno su cui insiste il ristorante è di proprietà del Comune di Gallipoli e risulta gravato da uso civico;
- l'immobile è stato dal Comune di Gallipoli concesso in locazione al sig. Q.V., il quale è stato onerato dei lavori di rifacimento del solaio e di ristrutturazione generale dell'edificio;
- il sig. Q. esercita l'attività di ristorante nel suddetto immobile da oltre trentacinque anni, in virtù di regolare rapporto di locazione ed in forza delle Autorizzazioni Comunali rilasciate nel corso degli anni, pagando il canone stabilito dal Comune, fino alla data odierna;
- il comune, con missiva ricevuta dal ricorrente in data 07.12.2011, ha intimato al signor Q. il pagamento degli indennizzi risarcitori, derivanti dalla presunta abusiva occupazione di area demaniale marittima per il periodo 01.07.2001-30.11.2011, sulla base di quanto richiesto dalla locale Capitaneria di Porto, affermatasi proprietaria dell'area, nonostante il terreno in questione risulti gravato da uso civico per effetto del Decreto di assegnazione alla categoria A di cui all'art. 11 della L. n. 1766 del 1927 emesso dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in data 11.12.1980;
- la ricorrente ha impugnato innanzi all'A.G.O. il provvedimento di richiesta di indennizzi ed il relativo giudizio è ancora pendente;
- il Comune di Gallipoli, nonostante il contenzioso pendente, ha adottato l'Ordinanza

impugnata n.169/2013, ingiungendo alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni.

Alla luce dei fatti appena esposti la Caravelle srl ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base del seguente motivo: "Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt.30, 32,54,84 e 1161 cod.nav.. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt.2, 3, 7, 8, 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. Violazione L. 16 giugno 1927, n. 1766. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca fra atti e provvedimenti promananti dalla medesima amministrazione e tra diverse amministrazioni. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi. Violazione dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza, buona amministrazione, buona fede e leale collaborazione di cui all'art.97 Costituzione. Perplessità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta dell'azione amministrativa. Malgoverno".

In particolare la ricorrente ha lamentato:

1) il mancato invio dell'avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990, nonostante il presupposto fondante il provvedimento impugnato (natura demaniale marittima del terreno su cui insiste il ristorante) non fosse pacifico, con conseguente necessità per la Caravelle sas di interloquire sul punto con l'amministrazione;

2) l'erroneità dei presupposti fondanti il provvedimento, in quanto il terreno in questione ad avviso della ricorrente non avrebbe natura di bene demaniale marittimo, quanto piuttosto di bene gravato da uso civico in forza del decreto del Commissario Liquidatore degli Usi Civici del 11/12780, con conseguente impossibilità per il Comune di far ricorso all'autotutela esecutiva, anziché agli ordinari strumenti civilistici per ottenere lo sgombero dell'area; inoltre, il terreno non sarebbe occupato dalla ricorrente in modo abusivo, bensì in forza del contratto di locazione stipulato tra le parti nel 1977 ed in virtù delle numerose autorizzazioni date negli anni dal Comune di Gallipoli alla ricorrente, per l'effettuazione di opere di miglioramento delle strutture nelle quali viene esercitata l'attività commerciale;

3) la violazione del principio dell'affidamento, per avere il Comune dapprima autorizzato negli anni la ricorrente ad effettuare una pluralità di opere sui luoghi, e poi ordinato lo sgombero dell'area;

4) la violazione dell'art. 10bis della L. n. 241 del 1990, per non avere il Comune inviato alla ricorrente il preavviso di diniego;

5) la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, per non avere il Comune di Gallipoli messo a disposizione della ricorrente gli atti citati per relationem nel provvedimento impugnato.

Il Comune di Gallipoli si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, controvertendosi in questa sede di sussistenza o meno di usi civici, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, il resistente ha contestato la natura di bene gravato da uso civico del terreno oggetto

di causa ed ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato in quanto, a prescindere dalla natura demaniale marittima o di bene comunale gravato da uso civico, l'occupazione del terreno da parte della ricorrente risulta comunque abusiva dal 31.12.1987 (termine finale stabilito tra le parti nel contratto di locazione ex adverso invocato), con conseguente diritto per il Comune di ottenere la rimessione in pristino dei luoghi.

Sulla base delle difese assunte dalle parti e degli atti prodotti in giudizio il ricorso va accolto.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente, non discutendosi specificamente in questa sede della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sul bene in uso alla ricorrente, quanto della legittimità del provvedimento di sgombero emesso dal comune nei suoi confronti, sul presupposto che essa occupi abusivamente un bene del demanio marittimo.

Entrando, quindi, nel merito dei motivi di impugnazione, come già rilevato in sede cautelare, certamente fondata deve ritenersi la doglianza articolata dalla ricorrente, circa il tipo di strumento utilizzato dal Comune per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi.

Invero, il terreno interessato dall'ordine contenuto nel provvedimento impugnato risulta bene gravato da uso civico in forza del decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari del 11.12.1980, essendo quest'ultimo provvedimento idoneo ad attribuire tale vincolo sul bene, a prescindere dalla successiva pubblicazione sul BURL e dall'invio dell'atto agli ordini notarili, costituendo questi ultimi adempimenti di natura meramente ricognitiva con scopi di pubblicità-notizia.

Pertanto, il Comune resistente, per tutelare il proprio bene, avrebbe dovuto utilizzare gli ordinari strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento a tutela del diritto di proprietà e non invece, l'autotutela esecutiva, riservata dall'art. 823 c.c. ai beni demaniali.

Né si può addivenire a conclusioni diverse, facendo leva sul fatto che astrattamente i terreni appartenenti agli enti territoriali potrebbero, pur se gravati da uso civico, avere natura demaniale, atteso che il bene oggetto del provvedimento impugnato non rientra tra quelli definiti demaniali dal codice civile, né risulta dimostrato che, ai sensi dell'art. 822 c.c., altra legge li abbia assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Infine, a prescindere dallo strumento utilizzato dal Comune a tutela del bene goduto dal ricorrente, il provvedimento censurato risulta illegittimo anche perché lo sgombero del terreno è stato ordinato alla ricorrente non sul presupposto che il bene, benché gravato da uso civico, appartenga al demanio comunale, quanto piuttosto perché si tratterebbe di bene demaniale marittimo, circostanza quest'ultima che risulta contraddetta dal decreto del commissario agli usi civici sopra menzionato.

Le ragioni appena esposte, assorbita ogni altra censura, determinano l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite, stante la complessità della materia e le ragioni della decisione,

possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore